



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI – SUE; SUAP - AMBIENTE

Norme finali – sanzioni -**ALLEGATO N°3 del Regolamento del Verde-**

Art. 25

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli altri atti e dispositivi e ordinanze che ora trovano qui regolamentata la relativa materia.

Art. 26

OTTEMPERANZA

A) All'ottemperanza dei contenuti del presente Regolamento, è tenuto chiunque.

B) La sorveglianza sul rispetto delle norme del presente Regolamento e l'accertamento e contestazione delle eventuali trasgressioni sono affidati in via principale agli operatori della Polizia Municipale. Tali competenze sono riconosciute anche agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché alle eventuali altre figure giuridicamente autorizzate ed aventi titolo ai sensi di legge (es. Guardie Ecologiche Volontarie).

C) Le inottemperanze alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative contenute nel successivo articolo 32, fatta salva l'applicazione delle eventuali norme penali violate e delle sanzioni previste da altre specifiche norme (es. codice della strada, codice dell'ambiente, ecc.).

D) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dalla stessa autorità che ha rilasciato gli atti autorizzatori o concessori.

E) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Art. 27

SANZIONI

A) Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite in via generale ai sensi dell'articolo 7bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e quindi con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 3 - Abbattimento senza titolo:

1) ALBERI:

Sanzione per ogni pianta

- Circonferenza fino a cm 90 Euro 75,00
- Circonferenza da cm 91 a cm 130 Euro 125,00
- Circonferenza da cm 131 a cm 200 Euro 200,00
- Circonferenza oltre cm 200 Euro 450,00

2) SIEPI:

Sanzione proporzionale alla lunghezza del tratto: ogni 20 metri o frazione di questa misura
Euro 100,00

Art. 6 – Capitozzature e potature Euro 150,00

Art. 8 - Danneggiamenti Euro 70,00

Art. 9 – Difesa delle piante in aree di cantiere Euro 70,00

Art. 11 – Mancato rispetto della scelta specie di reimpianto Euro 100,00

-Tutti le restanti infrazioni agli articoli del regolamento non precedentemente specificate Euro 70,00
Cad.